

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
Art. 18 Studi medici e dentistici

OLL 2**Art. 18**

Articolo 18

Studi medici e dentistici

Agli studi medici e dentistici e alle persone in essi occupate si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si tratti di garantire il servizio di pronto soccorso.

Campo d'applicazione

Studi medici e dentistici

Gli studi medici e dentistici sono istituti posti sotto direzione medica che dispongono di un'autorizzazione per studi medici. Gli studi medici forniscono alla popolazione prestazioni mediche e dentistiche ambulatoriali. L'effettivo del personale dello studio medico comprende anche il personale ausiliario specializzato necessario per l'impiego delle installazioni di supporto nonché per le visite, le cure, le terapie, ecc.

Per «servizio di pronto soccorso» si intende l'assistenza medica alla popolazione nel raggio d'attività del rispettivo studio medico o dentistico in caso di malattie o ferite acute. Le disposizioni speciali sono applicabili a tutti i lavoratori che devono essere occupati nello studio medico per il servizio di pronto soccorso. Non sono invece applicabili per altre attività, a meno che non si tratti di lavori che vengono svolti durante i tempi d'attesa nell'ambito di un servizio di picchetto per casi d'emergenza.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Gli studi medici e dentistici possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale se ciò è necessario per garantire il servizio di pronto soccorso. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).